

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID_19 NEI LUOGHI DI LAVORO, ADOTTATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Con una serie di circolari e disposizioni, diramate negli ultimi 10 giorni, i vari uffici del Ministero dell'Interno stanno approntando delle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid_19 nei luoghi di lavoro e negli uffici.

Riportiamo di seguito i provvedimenti di maggior importanza che è possibile scaricare dal nostro sito web: <https://interno.flp.it> facendo clic sul menù **Informative** e poi sul sottomenù **Documenti**.

Circolare del 30 ottobre 2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

contenente **Misure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato.**

Con la quale si comunica che si sta provvedendo ad accreditare presso le Prefetture un budget economico finalizzato a soddisfare le esigenze di acquisto di dispositivi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea, valutate in via forfettaria nel numero massimo di 5 dispositivi portatili ("pistole") per singolo Ufficio o Reparto e di 2 colonnine (con piedistallo da terra) per provincia, tenendo conto che la Direzione centrale di sanità ha già fornito un congruo numero di dispositivi sul territorio (circa 850) e che sta procedendo all'acquisizione di altri 1.000 termometri.

Le Questure avranno cura di rappresentare il quadro delle eventuali esigenze - rilevate coerentemente con le disposizioni di cui alla circolare n. 850/A.PI-3255 dell'8 maggio 2020 della Direzione centrale di sanità, ovvero recepite nel protocollo da integrare al Documento di Valutazione del Rischio - segnalando alle Prefetture il fabbisogno degli Uffici e Reparti che insistono nell'ambito della propria competenza territoriale (Commissariati, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, Reparti Mobili, Istituti di formazione, Enti di supporto logistico ecc.), corredato dei necessari preventivi di spesa.

Tenuto conto, tuttavia, che soggetti senza alcuna sintomatologia e senza alterazione della temperatura corporea possono essere portatori del SARS-CoV-2 e contagiare potenzialmente persone con le quali vengono in contatto, si ribadisce, come chiarito dalla citata Direzione centrale di sanità, che la misurazione della temperatura corporea, al fine di individuare stati febbrili correlabili a sintomatologia da COVID-19, rappresenta solo una delle misure di profilassi tra le tante attuabili per contenere la diffusione del virus; tale eventualità, infatti, viene resa ancora meno probabile dall'utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione e, soprattutto, dal distanziamento interpersonale, nonché dalla rigorosa osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitarie.

Circolare del 2 novembre 2020 dell'Ufficio IV Relazioni Sindacali del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Con la quale si comunica che per gli uffici che ancora non hanno provveduto a dotarsi degli strumenti necessari, comprese le apparecchiature per la rilevazione della temperatura corporea, sono in corso, presso la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, le attività istruttorie per l'assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie richieste.

Circolare del 3 novembre 2020 della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile avente ad oggetto: **Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.**

Con la quale si comunica che "nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

Pertanto, il contagio da SARS- CoV-2 in occasione di lavoro è considerato, in relazione anche allo stato dichiarato di pandemia, un infortunio alla stregua di qualsiasi incidente avvenuto in occasione di lavoro e per il quale quindi opera la stessa tutela che l'INAIL assicura normalmente in queste circostanze (prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative finalizzate al recupero dell'integrità psico-fisica dell'infortunato). L'infezione da nuovo coronavirus e la malattia che ne consegue (COVID-19) godono, quindi, di una protezione giuridica specifica e diversa rispetto alla fattispecie derivante da qualsiasi altra forma di malattia infettiva non correlata al lavoro e considerata, pertanto, come malattia comune.

Alla malattia-infortunio Covid-19 possono conseguire postumi permanenti. Ciò comporta, ad esempio, il diritto del dipendente, che a seguito del contagio abbia riportato postumi valutabili in sede INAIL non inferiore al 6%, all'indennizzo per il ristoro del danno biologico nella misura stabilita dalla tabella di legge.

Il lavoratore infortunato Covid avrà altresì diritto alle necessarie cure riabilitative, all'esenzione dei ticket sanitari così come al rimborso delle spese per l'acquisto di quelle specialità farmaceutiche prescritte dal medico INAIL e non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, incluse nell'elenco di cui alla Circolare INAIL n. 9 del 17 marzo 2016.

Circolare del 3 novembre 2020 dell'Ufficio IV Relazioni Sindacali del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riguardante la **Flessibilità dell'orario di lavoro**, in relazione al Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 del 2 ottobre 2020.

Con la quale si richiama l'attenzione su quanto indicato alla lettera a) del Protocollo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria del 2 ottobre u.s., che, nel quadro delle misure destinate a disciplinare lo svolgimento delle attività nella fase dell'emergenza epidemiologica, introducendo l'articolazione impegna l'Amministrazione ad organizzare gli uffici introducendo forme di flessibilità dell'orario di lavoro rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale.

Il predetto adempimento forma, peraltro, oggetto di espressa previsione all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre u.s., ai sensi del quale le Amministrazioni sono tenute ad individuare fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali.

Tale misura organizzativa si rende necessaria, soprattutto in presenza di realtà di dimensioni significative, per decongestionare non soltanto l'accesso e la presenza nei luoghi di lavoro, ma anche per agevolare i dipendenti nei trasferimenti dal domicilio alla sede di servizio.

Circolare del 4 novembre 2020 del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Riguardante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la quale si prevede che la presenza del personale nei luoghi di lavoro venga limitata elusivamente alle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza in servizio anche in ragione della gestione dell'emergenza e che il personale non in presenza presti la propria attività lavorativa in modalità agile... e la necessità di assicurare, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e, comunque, in misura non inferiore al 50 per cento del personale impiegato in attività che possono essere svolte anche da remoto... e ribadisce che, anche nell'attuale contesto il lavoro a distanza, che dovrà essere assicurato da ciascun dirigente su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, si conferma un utile e modulabile strumento di prevenzione da rischio COVID-19.

Viene inoltre ribadito che il dirigente adotti nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile anche

attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Infine, richiama l'art. 5, comma 5, del D.P.C.M. in questione che ribadisce che le pubbliche amministrazioni dispongano una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale nella prospettiva di prevenire assembramenti e di decongestionare l'utilizzo dei mezzi di trasporto... e richiama il contenuto della nota n. 70002 del 2 novembre u.s. concernente la necessità di definire, d'intesa con le OO.SSS., le fasce temporali di flessibilità volte a regolare l'entrata e l'uscita del personale per tutta la durata dello stato di emergenza.

Tale circolare è stata trasmessa a tutti gli uffici centrali e periferici della Pubblica Sicurezza con [nota del 5 novembre 2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza](#).

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno

